

consiglieri i quali abbiano agio di rimanere nel capoluogo della provincia, e possano e vogliano seriamente ed assiduamente occuparsi delle questioni attinenti all'amministrazione di essa.

Per questo mi parrebbe più opportuno lasciare maggior latitudine alla Deputazione provinciale, concedendo ch'essa abbia facoltà di scegliere i consiglieri come meglio le piaccia.

Proporrei quindi la soppressione di quelle parole: « uno dei quali appartenga al mandamento di cui si rivedono i ricorsi. »

Oltre questa prima proposta, ne farei una seconda, domanderei, cioè, che, invece di dire *dal direttore delle contribuzioni dirette*, si dicesse *da un delegato del ministro delle finanze*.

Dirò la ragione di questa proposta.

Dopo che fu presentato questo progetto di legge vennero fatti dei mutamenti nell'amministrazione, per cui il direttore delle contribuzioni dirette non esiste più.

Vi ha invero un direttore del demanio e delle tasse, vi ha in una qualche provincia un direttore del catasto, o per lo meno persona avente un analogo ufficio. Per esempio, dove si trova un direttore delle tasse e del demanio o un direttore del catasto sarebbe più opportunamente chiamato nel seno della Commissione il direttore del catasto piuttosto che il direttore delle tasse e del demanio; quindi è che per ragioni analoghe a quelle per cui ho pregato la Camera di ammettere le variazioni all'articolo 11, pregherei anche qui che, invece del direttore delle contribuzioni dirette, si dicesse: *di un delegato del ministro di finanze*.

MARI, relatore. Il pensiero che uno dei consiglieri provinciali, i quali debbono far parte di questa Giunta, appartenga al mandamento di cui si risolvono i ricorsi, non è stato un pensiero della Commissione vostra, ma bensì della Commissione governativa che preparò questo progetto di legge e del ministro che lo propose.

Noi riconosciamo giustissime le osservazioni fatte dall'onorevole ministro, poichè ci vediamo anche noi una esuberanza, un eccesso di cautela animato da una buona intenzione, ma che forse sarebbe cagione d'impacci e difficoltà nella pratica; però non insistiamo ed accettiamo di buon grado la proposta della soppressione di quelle parole.

Molto più concorderemo l'abolizione del defunto direttore delle contribuzioni dirette, perchè questo direttore, più non esistendo, non può venire a far parte di questa Giunta.

POSSENTI. La Commissione ministeriale, nel proporre l'intervento di un consigliere appartenente al mandamento di cui si rivedono i ricorsi, naturalmente ebbe di mira di tutelare specialmente i comuni di tutti i mandamenti, perchè, lasciando nominare dalla Deputazione provinciale consiglieri che non appartengono ai mandamenti di cui si rivedono i ricorsi, non potrebbero i comuni di questi mandamenti avere quella piena fiducia d'imparzialità e di giustizia nei loro giudici che è necessaria in questo genere di revisione.

Se dunque non fosse assolutamente impossibile lo eseguire questa parte dell'articolo, io insisterei perchè fosse mantenuta la presenza di questo consigliere. Se poi fosse vero che non vi abbia che un solo consigliere per ogni mandamento, per cui possa accadere molte volte il caso che non possa intervenire, allora capisco che potrebbero nascere incagli. Con tutto ciò, però, al buon procedimento dell'operazione io credo che questa disposizione non sia da trascurarsi, e desidero che sia mantenuta.

PRESIDENTE. Ella non accetterebbe?

POSSENTI. Accetto la proposta ministeriale, ma non accetto la nuova modificazione chiesta dal signor ministro.

PRESIDENTE. Accetta dunque la prima proposta, non la seconda.

Ora l'articolo 14 direbbe così:

« Una Giunta composta dal prefetto, da due consiglieri provinciali nominati dalla Deputazione provinciale... »

E qui comincierebbe la difficoltà; il progetto dice: « uno dei quali appartenga al mandamento di cui si rivedono i ricorsi. » Il ministro proporrebbe la soppressione di questo inciso; invece il deputato Possenti lo vorrebbe mantenuto.

POSSENTI. Precisamente.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Massa.

MASSA. Io trovo che il mantenere le proposte dell'articolo 14 non riesce in pratica ad alcun utile risultato.

Prima di tutto io non riesco a capir bene il concetto dell'articolo quando afferma che debba esservi un deputato provinciale che appartenga al mandamento di cui si rivedono i ricorsi. Vuolsi dire con ciò che il consigliere provinciale debba appartenere, essere nato, possedere nel circolo di quel mandamento, oppure debba esser nominato dal mandamento? Le parole « appartenga al mandamento » non esprimono abbastanza chiaramente ciò che si volle indicare, che il consigliere provinciale rappresenti il mandamento.

In secondo luogo, oltre alle difficoltà già avvertite dall'onorevole ministro, che, cioè, non essendovi d'ordinario che un consigliere provinciale per mandamento, avverrebbe di frequente che, mancando cotesto consigliere, gl'interessi della località non sarebbero rappresentati, io trovo che il volere che i ricorsi di una data località siano esaminati in concorso del consigliere nominato nel mandamento medesimo non giovi nè ai contribuenti, nè al consigliere. Il contribuente che si crede lesa ne accagiona colui che si suppone conoscere meglio le condizioni locali, e l'interesse fa spesso velo alla ragione. D'altro canto il consigliere provinciale che abbia a dare un avviso, il quale non torni favorevole al contribuente, è posto in una difficile condizione. Qui si tratta, in sostanza, di materie certe e soggette ad un apprezzamento ben preciso. Per contro abbiamo la legge sulla ricchezza mobile molto più com-